



COMUNE DI SASSETTA

Provincia di Livorno

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CIMITERO

DEI SERVIZI FUNEBRI E DELLA POLIZIA MORTUARIA

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n.17 del 20/06/2014

Modifiche apportate con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 5 del 08/04/2021

Indice generale

DEFINIZIONI.....	5
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	7
<i>Art.1 – Oggetto.....</i>	<i>7</i>
<i>Art.2 – Finalità.....</i>	<i>7</i>
<i>Art.3 – Competenze.....</i>	<i>7</i>
<i>Art.4 – Responsabilità.....</i>	<i>7</i>
<i>Art.5 – Cautele.....</i>	<i>8</i>
<i>Art.6 - Autorizzazioni di Polizia Mortuaria.....</i>	<i>8</i>
<i>Art.7 - Servizi gratuiti e a pagamento.....</i>	<i>8</i>
<i>Art.8 - Atti a disposizione del pubblico.....</i>	<i>9</i>
<i>Art.9 - Adozione, affiliazione e convivenza.....</i>	<i>9</i>
TITOLO II - DICHIARAZIONE DI MORTE E DENUNCIA DELLA CAUSA.....	10
<i>Art.10 - Dichiarazione di morte.....</i>	<i>10</i>
<i>Art.11 - Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile.....</i>	<i>10</i>
<i>Art.12 - Denuncia della causa di morte.....</i>	<i>10</i>
<i>Art.13 - Accertamenti necroscopici.....</i>	<i>11</i>
<i>Art.14 - Referto dell'Autorità Giudiziaria.....</i>	<i>11</i>
<i>Art.15 - Rinvenimenti di resti umani.....</i>	<i>12</i>
TITOLO III – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI ED AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO.....	13
<i>Art.16 - Periodo di osservazione.....</i>	<i>13</i>
<i>Art.17 - Stanza mortuaria.....</i>	<i>13</i>
<i>Art.18 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e al seppellimento.....</i>	<i>14</i>
<i>Art.19 - Rilascio di cadaveri e resti a scopo di studio.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 21 - Prelievi per trapianti.....</i>	<i>14</i>
<i>Art.21 - Trattamenti conservativi del cadavere.....</i>	<i>15</i>
TITOLO IV - FERETRI.....	16
<i>Art.22 - Deposizione della salma nel feretro.....</i>	<i>16</i>
<i>Art.23 - Verifica e chiusura dei feretri.....</i>	<i>16</i>
<i>Art.24 - Tipologia dei feretri.....</i>	<i>16</i>
<i>Art.25 - Marchio di fabbrica, sigillo, piastrina di riconoscimento.....</i>	<i>17</i>
TITOLO V - TRASPORTI FUNEBRI.....	19
<i>Art.26 - Modalità di trasporto e percorso.....</i>	<i>19</i>
<i>Art.27 - Auto funebri.....</i>	<i>19</i>
<i>Art.28 - Trasporti per e da altri Comuni.....</i>	<i>20</i>
<i>Art.29 - Trasporti di salme per e dall'estero.....</i>	<i>20</i>
<i>Art.30 - Vigilanza e controllo.....</i>	<i>20</i>
TITOLO VI - IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI.....	21
<i>Art.31 - Esercizio dell'impresa funebre.....</i>	<i>21</i>
<i>Art.32 - Principi generali dell'attività funebre.....</i>	<i>21</i>
<i>Art.33 - Servizi e trattamenti funebri.....</i>	<i>22</i>
<i>Art. 35 - Attività accessorie.....</i>	<i>22</i>
<i>Art.35 - Doveri professionali dell'impresa.....</i>	<i>22</i>
<i>Art.36 – Licenza.....</i>	<i>22</i>
<i>Art.37 – Divieti.....</i>	<i>23</i>
<i>Art.38 - Trasporti a carico del Comune.....</i>	<i>23</i>
TITOLO VII - CIMITERO.....	24
<i>Art.39 - Disposizioni generali.....</i>	<i>24</i>

<i>Art.40 - Reparti speciali del cimitero.....</i>	<i>24</i>
<i>Art.41 - Ammissione nel cimitero comunale.....</i>	<i>24</i>
<i>Art.42 – Orario.....</i>	<i>25</i>
<i>Art.43 - Disciplina dell’ingresso.....</i>	<i>25</i>
<i>Art.44 – Divieti.....</i>	<i>25</i>
<i>Art.45 - Riti funebri.....</i>	<i>26</i>
<i>Art.46 - Obblighi e doveri del personale del cimitero.....</i>	<i>26</i>
<i>Art.47 - Soppressione del cimitero.....</i>	<i>26</i>
<i>Art.48 - Costruzione e ampliamento del cimitero.....</i>	<i>27</i>
<i>Art.49 - Zona di rispetto cimiteriale.....</i>	<i>27</i>
TITOLO VIII - OPERAZIONI CIMITERIALI.....	28
<i>Art.50 – Seppellimento.....</i>	<i>28</i>
CAPO I - INUMAZIONI E TUMULAZIONI.....	28
<i>Art.51 – Inumazione.....</i>	<i>28</i>
<i>Art.52 – Tumulazione.....</i>	<i>28</i>
<i>Art.53 - Tumulazione provvisoria.....</i>	<i>29</i>
CAPO II - ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI.....	30
<i>Art.54 - Esumazione ordinaria.....</i>	<i>30</i>
<i>Art.55 - Estumulazione ordinaria.....</i>	<i>30</i>
<i>Art. 57 - Avvisi di scadenza per le esumazioni e le estumulazioni ordinarie.....</i>	<i>30</i>
<i>Art.57 - Esumazione straordinaria.....</i>	<i>31</i>
<i>Art.58 - Estumulazione straordinaria.....</i>	<i>31</i>
<i>Art.59 - Oggetti da recuperare.....</i>	<i>32</i>
<i>Art.60 - Disponibilità dei materiali.....</i>	<i>32</i>
CAPO III - CREMAZIONI.....	33
<i>Art.61 – Cremazione.....</i>	<i>33</i>
<i>Art.62 - Cremazione di cadaveri.....</i>	<i>33</i>
<i>Art.63 - Cremazione di ossa e resti mortali.....</i>	<i>34</i>
<i>Art.64 - Destinazione delle ceneri.....</i>	<i>34</i>
TITOLO IX - DESTINAZIONE DELLE CENERI.....	35
CAPO I - AFFIDAMENTO DELLE CENERI.....	35
<i>Art.65 - Volontà del defunto.....</i>	<i>35</i>
<i>Art.66 - Soggetto affidatario delle ceneri.....</i>	<i>35</i>
<i>Art.67 - Luogo della conservazione.....</i>	<i>36</i>
<i>Art.68 - Autorizzazione all’affidamento.....</i>	<i>36</i>
<i>Art.69 - Decesso dell’affidatario.....</i>	<i>36</i>
<i>Art.70 – Controlli.....</i>	<i>37</i>
<i>Art.71 - Registro degli Affidamenti.....</i>	<i>37</i>
CAPO II - DISPERSIONE DELLE CENERI.....	37
<i>Art.72 - Volontà del defunto.....</i>	<i>37</i>
<i>Art.73 - Incaricato alla dispersione.....</i>	<i>37</i>
<i>Art.74 - Autorizzazione alla dispersione.....</i>	<i>37</i>
<i>Art.75 - Luoghi di dispersione delle ceneri.....</i>	<i>38</i>
<i>Art.76 - Registro delle Dispersioni.....</i>	<i>38</i>
CAPO III - INUMAZIONE DELLE CENERI.....	38
<i>Art.77 - Inumazione delle ceneri.....</i>	<i>38</i>
TITOLO X - CONCESSIONI PER SEPOLTURE PRIVATE.....	40
<i>Art.78 - Disposizioni generali.....</i>	<i>40</i>
<i>Art.79 - Oggetto delle concessioni.....</i>	<i>40</i>
<i>Art.80 - Durata, decorrenza e rinnovo delle concessioni.....</i>	<i>41</i>

<i>Art.81 - Concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.....</i>	<i>41</i>
<i>Art.82 - Subentri nella titolarità delle concessioni.....</i>	<i>41</i>
<i>Art.83 - Traslazioni all'interno del cimitero.....</i>	<i>42</i>
<i>Art.84 – Rinuncia.....</i>	<i>42</i>
<i>Art. 86 – Revoca.....</i>	<i>42</i>
<i>Art. 87 – Decadenza.....</i>	<i>43</i>
<i>Art. 88 – Estinzione.....</i>	<i>44</i>
<i>Art. 89 – Rimborsi.....</i>	<i>44</i>
TITOLO XI - CAPPELLE PRIVATE.....	45
<i>Art. 90 - Progettazione a autorizzazione.....</i>	<i>45</i>
<i>Art. 91 - Inizio e Fine lavori.....</i>	<i>45</i>
<i>Art. 92 – Prescrizioni.....</i>	<i>46</i>
<i>Art. 93 - Ammissione alla sepoltura in cappella privata.....</i>	<i>46</i>
<i>Art. 94 - Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri nella cappella privata.....</i>	<i>46</i>
<i>Art. 95 - Manutenzione della cappella privata.....</i>	<i>47</i>
TITOLO XII - IMPRESE ALL'INTERNO DEL CIMITERO.....	48
<i>Art. 96 - Imprese nel cimitero.....</i>	<i>48</i>
<i>Art. 97 - Disciplina delle attività delle imprese nel cimitero.....</i>	<i>48</i>
<i>Art. 98 - Prescrizioni specifiche per le imprese del settore lapideo.....</i>	<i>48</i>
TITOLO XIII - LAPIDI, EPIGRAFI, ORNAMENTI MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.....	50
<i>Art. 99 - Lapidi nei campi di inumazione.....</i>	<i>50</i>
<i>Art. 100 – Epigrafi.....</i>	<i>50</i>
<i>Art. 101 – Ornamenti.....</i>	<i>51</i>
<i>Art. 102 - Manutenzione delle sepolture.....</i>	<i>51</i>
TITOLO XIV - DISPOSIZIONI FINALI.....	53
<i>Art. 103 - Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento.....</i>	<i>53</i>
<i>Art. 104 – Sanzioni.....</i>	<i>53</i>

DEFINIZIONI

TOMBA	Luogo, ambiente naturale o artificiale, struttura o complesso architettonico, in cui vengono deposti i resti mortali di una o più persone
SEPOLCRO	Sinonimo di tomba, adoperato soprattutto per indicare una sepoltura illustre per la fama della persona sepolta, per la grandiosità delle sue dimensioni o per l'interesse artistico o storico delle sue forme
LOCULO	Vano murario destinato alla sepoltura del cadavere o dei resti mortali di una persona
FORNETTO	Altro nome per definire il loculo. Nel caso del presente Regolamento si intende il vano murario che accoglie il feretro in caso di tumulazione
COLOMBARIO	Complesso di loculi su vari piani
OSSARIO	Ambiente o edificio in cui si raccolgono e si conservano i resti delle spoglie (ossa) dei defunti esumati o estumulati dalla sepoltura. Nel caso del presente Regolamento per "Ossario" si intende il "Loculo Ossario" (vano murario)
CINERARIO	(o cenerario) Ambiente o contenitore che accoglie, o che è fatto per accogliere, le ceneri dei defunti
SACRARIO	Cappella o ambiente in cui sono raccolti i resti o i ricordi di persone benemerite della patria
LAPIDE	Lastra di marmo o in pietra che chiude la bocca del sepolcro o, in genere, pietra sepolcrale su cui è incisa un'iscrizione
EPITAFFIO	Iscrizione sepolcrale, spesso in forma di breve componimento o in versi. Discorso funebre apposto sulla lapide di una tomba
NECROLOGIO	Annuncio funebre
NECROSCOPO	Medico che esamina il cadavere
RESTI MORTALI	Cadavere, ossa o ceneri. Nel caso del presente Regolamento, per "Resti mortali" non si intende mail il cadavere

FERETRO	Bara
SALMA	Cadavere già composto per la sepoltura, spoglie mortali
SPOGLIA MORTALE	Salma, cadavere (con riferimento alla concezione cattolica del corpo come veste mortale dell'anima)
SEPPELLIMENTO	Operazione di posizionamento all'interno della tomba dei resti mortali di una o più persone
INUMAZIONE	Operazione di seppellimento del cadavere all'interno di una fossa scavata nel terreno
ESUMAZIONE	Operazione di disseppellimento dei resti mortali da una fossa scavata nel terreno
TUMULAZIONE	Operazione di sepoltura all'interno di nicchie o loculi separati scavati in roccia compatta o costruiti con opere murarie
ESTUMULAZIONE	Operazione di disseppellimento dei resti mortali sepolti attraverso la pratica della tumulazione
CREMAZIONE	(o incinerazione) Procedimento di sepoltura consistente nella riduzione in cenere di un cadavere eseguita mediante appositi forni crematori. Metodo conosciuto sin dall'antichità, e praticato dai Greci e dai Romani, è tuttora il rito dominante presso alcune popolazioni di religione buddista e brahmanica

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Oggetto

- 1 Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme intese a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi al cimitero, ai servizi funebri e alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, gestione e custodia del cimitero, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con l'evento funebre e la custodia delle salme.

Art.2 – Finalità

- 1 Con il presente Regolamento si intendono armonizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse poste in essere da Enti Pubblici e da privati, anche incaricati di pubblici servizi, per garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica e la possibilità di manifestare il lutto e di praticare atti di pietà e di memoria.
- 2 Gli uffici comunali e i soggetti privati a cui il Regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura, sono chiamati a svolgerli con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso e tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie.
- 3 Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo.

Art.3 – Competenze

- 1 Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
- 2 Il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie e opportune in relazione alle norme di legge e del presente Regolamento.
- 3 Il competente Ufficio dell'Azienda Sanitaria Locale vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
- 4 Agli organi sopra menzionati, aventi potestà dispositiva, sono correlati organi di esecuzione costituiti dall'Ufficio di Stato Civile e dall'Ufficio Tecnico, quali Uffici Responsabili del Servizio cimiteriale in relazione alle proprie competenze: l'Ufficio di Stato Civile in relazione alle disposizioni anagrafiche, organizzative e logistiche dei servizi funebri e l'Ufficio Tecnico in relazione alle disposizioni edilizie, manutentive e strutturali del complesso.

Art.4 – Responsabilità

- 1 Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

- 2 Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art.5 – Cautele

- 1 Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, tumulazioni, ecc.) o una concessione, si intende agisca in nome e per conto di tutti gli interessati e con il loro preventivo consenso (vedi art. 10). In caso di contestazione, l'Amministrazione Comunale si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza definitiva o immediatamente esecutiva da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Art.6 - Autorizzazioni di Polizia Mortuaria

- 1 L'autorizzazione al seppellimento (inumazione, tumulazione, cremazione), all'affidamento e alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Sindaco, in qualità di Ufficiale di Stato Civile, o suo delegato. La stessa autorizzazione, previo nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria, è necessaria per il seppellimento di salme o resti mortali, da chiunque rinvenuti, al di fuori del cimitero.
- 2 L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Sindaco o suo delegato.
- 3 L'autorizzazione al trasporto e al seppellimento dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione compresa fra le 20 e le 28 settimane complete e dei feti che abbiano compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano dichiarati come nati morti, è rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale.

Art.7 - Servizi gratuiti e a pagamento

- 1 Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico esplicitamente classificati gratuiti dalla legge o dal presente Regolamento.
- 2 I servizi gratuiti sono:
 - a Il servizio di osservazione dei cadaveri presso la stanza mortuaria;
 - b La visita necroscopica;
 - c Il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate;
 - d La deposizione delle ossa nell'ossario comune e delle ceneri nel cinerario comune (ove disponibile, altrimenti le ceneri nell'ossario comune);
 - e La fornitura del feretro, il trasporto funebre in ambito comunale e l'inumazione per le salme di persone sole o i cui familiari risultino, da apposita attestazione del Sindaco, non in grado di sostenere la spesa;
 - f L'esumazione e l'estumulazione ordinarie per la sistemazione dei resti nell'ossario comune quando non vi siano richieste dei familiari per altra collocazione.
- 3 Tutti gli altri servizi sono sottoposti a pagamento delle tariffe nella misura stabilita dal Sindaco.
- 4 Le tariffe sono dovute direttamente al Comune di Sassetta.

Art.8 - Atti a disposizione del pubblico

- 1 Presso i locali del cimitero sono tenuti per esigenze di servizio e a disposizione del pubblico:
 - 1.a Il Registro delle inumazioni, tumulazioni, cremazioni e variazioni di movimentazione delle salme, dei resti mortali, dei resti ossei e delle ceneri all'interno del cimitero (art. 52 DPR 285/90 "Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria");
 - 1.b L'elenco delle sepolture private per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - 1.c Copia del presente Regolamento.
- 2 Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:
 - a L'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - b Gli avvisi di esumazione e estumulazione ordinarie.

Art.9 - Adozione, affiliazione e convivenza

- 1 In tutti i casi previsti dal presente Regolamento, i rapporti derivanti dall'adozione o dall'affiliazione sono equiparati a quelli della filiazione.
- 2 I rapporti di convivenza, laddove richiesto dagli interessati e purché debitamente provati a norma delle disposizioni anagrafiche, sono equiparati a quelli di coniugio.

TITOLO II - DICHIARAZIONE DI MORTE E DENUNCIA DELLA CAUSA

Art.10 - Dichiarazione di morte

- 1 La dichiarazione di morte di una persona deceduta nel territorio del Comune di Sassetta deve avvenire non oltre le 24 ore dal decesso. La dichiarazione di morte si rende all'Ufficio di Stato Civile del Comune.
- 2 La dichiarazione di morte deve essere fatta da uno o più familiari del defunto, dal convivente o da un loro delegato. In mancanza delle persone di cui sopra – qualora la morte fosse avvenuta senza assistenza – la dichiarazione deve essere resa da qualsiasi persona informata del decesso.
- 3 Il dovere di dichiarazione di morte si intende applicato anche ai casi di nati morti e di rinvenimento di resti umani.
- 4 La dichiarazione viene resa su un apposito modulo predisposto dall'Ufficio di Stato Civile, contenente i dati occorrenti e i conseguenti adempimenti, ed è firmata dal dichiarante e dal Responsabile dello stesso Ufficio.
- 5 I decessi avvenuti in strutture sanitarie, di ricovero o di accoglienza vengono dichiarati con apposito certificato reso dal Direttore della struttura o da un suo delegato.

Art.11 - Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile

- 1 L'Ufficiale di Stato Civile, al ricevimento della dichiarazione di morte, accerta le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio, promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici e la denuncia della causa di morte da parte del medico curante (articoli n. 13 e n. 14 del presente Regolamento).
- 2 Una volta in possesso della dichiarazione di morte, della denuncia della causa di morte e del certificato necroscopico, l'Ufficiale di Stato Civile redige l'atto di morte e autorizza il trasporto funebre e il seppellimento o la cremazione.
- 3 In assenza di riconoscimento del cadavere, l'Ufficiale di Stato Civile provvede ai sensi dell'art. 145 del RD n. 1238/1939¹, curando di esporre la salma sconosciuta nel locale di osservazione (art. 18 del presente Regolamento) e di rilevare il maggior numero di dati possibile ai fini del riconoscimento, anche con fotografie o altre azioni.

Art.12 - Denuncia della causa di morte

- 1 La denuncia della causa di morte è resa dal medico curante all'Azienda Sanitaria Locale entro 24 ore dal decesso. Il medico compila l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità e l'Azienda Sanitaria Locale la trasmette al Sindaco.
- 2 La scheda di che trattasi ha finalità sanitario-statistiche e deve essere compilata prima della visita necroscopica poiché può esserne elemento di guida.

¹ [“Nel caso di morte senza che sia possibile di rinvenire o di riconoscere il cadavere, l'ufficiale dello stato civile o altro pubblico ufficiale ne redige processo verbale e lo trasmette al procuratore della Repubblica²⁷⁸, il quale, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, provvede a farlo trascrivere nel registro di morte. Il processo verbale deve indicare esattamente le circostanze di tempo e di luogo dell'avvenimento occorso, descrivere il cadavere o i cadaveri rinvenuti, gli oggetti e i segni riscontrati su ciascuno di essi, e raccogliere le dichiarazioni e le informazioni che possono servire ad accertare il numero e la identità dei morti.”]

- 3 In caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa di morte.
- 4 L'obbligo della denuncia della causa di morte è esteso anche ai medici incaricati dell'esecuzione dell'autopsia disposta dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.
- 5 Qualora il cadavere fosse portatore di radioattività, a seguito di somministrazione di nuclidi radioattivi, tale dato deve risultare sulla denuncia della causa di morte e il trattamento, il trasporto e la destinazione del defunto sono gestiti direttamente dall'Azienda Sanitaria Locale.

Art.13 - Accertamenti necroscopici

- 1 La visita di accertamento necroscopico è effettuato dal medico necroscopo non prima di 15 ore dal decesso (salvi i casi in cui la morte è accertata da un sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria) e ha per oggetto:
 - a La constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento;
 - b Il riconoscimento della causa di morte;
 - c L'accertamento e la denuncia di un eventuale sospetto di reato;
 - d L'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità e all'igiene pubblica.
- 2 Il termine delle 15 ore dal decesso può essere ridotto nei casi di cui al seguente art. 17 del presente Regolamento (decapitazione, maciullamento, malattie infettivo-diffusive o iniziata putrefazione)
- 3 Il termine delle 15 ore dal decesso può essere protratto fino a 48 nei casi di cui al seguente art. 17 del presente Regolamento (morte improvvisa o sospetta morte apparente).
- 4 In esito alla visita, il medico necroscopo compila un apposito certificato da allegare al registro degli atti di morte.
- 5 Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda Sanitaria Locale e dalla stessa dipendente.
- 6 Le funzioni del medico necroscopo negli istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore Sanitario, o da un suo delegato, che è tenuto a trasmettere al Sindaco la scheda della causa di morte e il certificato necroscopico, anche contestualmente ai documenti compilati dal medico curante.

Art.14 - Referto dell'Autorità Giudiziaria

- 1 Il sanitario che, nelle visite di accertamento di cui agli articoli n. 13 e n. 14 del presente Regolamento, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve darne tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria (ai sensi dell'art. 365 del Codice Penale e dell'art. 4 del Codice di Procedura Penale).
- 2 Anche il Sindaco, rilevata l'eventualità di cui sopra dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà contestuale e tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria e all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
- 3 Nei casi di che trattasi, il cadavere potrà essere seppellito o cremato solo dopo il rilascio del nulla-osta da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Art.15 - Rinvenimenti di resti umani

- 1 Il rinvenimento di resti umani (parti di cadavere, resti mortali, ossa, ecc.) deve essere tempestivamente comunicato al Sindaco.
- 2 Il Sindaco, al ricevimento della comunicazione di cui sopra, provvede all'immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria, all'Autorità di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale.
- 3 L'Autorità Sanitaria Locale dispone l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo e ne segnala i risultati all'Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il nulla-osta per il seppellimento.

TITOLO III – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI ED AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art.16 - Periodo di osservazione

- 1 Nessun cadavere può essere chiuso in cassa o sottoposto ad autopsia o a trattamenti conservativi, né essere inumato, tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso.
- 2 Il termine di 24 ore può essere ridotto nei casi di decapitazione, maciullamento, malattie infettivo-diffusive, iniziata putrefazione o altri che presentino segni di morte assolutamente sicuri accertati dal medico necroscopo.
- 3 Il termine di 24 ore può essere protratto fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa e quando si abbiano dubbi di morte apparente, salvo che il medico necroscopo non rilevi prima sicuri segni di iniziale decomposizione del cadavere.
- 4 Il periodo di osservazione avviene nel domicilio del defunto, con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, o in appositi locali di osservazione (per i casi di cui al seguente art. 18 comma 2), sotto la sorveglianza del personale addetto.
- 5 Le salme di persone morte in abitazioni nelle quali ragioni igieniche consiglino di non compiersi il periodo di osservazione, devono essere trasportate nella stanza mortuaria del cimitero. Il trasporto alla stanza mortuaria dovrà essere fatto con ogni cautela per non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
- 6 Durante il periodo di osservazione, il cadavere dovrà essere posto in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
- 7 La visita necroscopica deve essere effettuata non prima che siano trascorse 15 ore e non oltre le 30 ore dal decesso.

Art.17 - Stanza mortuaria

- 1 L'ammissione nella stanza mortuaria del cimitero della salma da osservare è autorizzata dal Sindaco, dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
- 2 La stanza mortuaria riceve e tiene in osservazione le salme di persone:
 - a Decedute in abitazioni non adatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b Decedute a seguito di qualsiasi accidente in una pubblica via o in un luogo pubblico;
 - c Sconosciute, e che pertanto devono essere esposte al pubblico per il riconoscimento.
- 3 Durante il periodo di osservazione nella stanza mortuaria deve essere assicurata la sorveglianza della salma da parte del custode del cimitero.
- 3bis L'accesso alla stanza mortuaria è consentito dalle ore 8 alle ore 18.
- 4 Nella stanza mortuaria può essere vietata la permanenza di altre persone.
- 5 Le salme delle persone morte di malattie infettivo-diffusive o sospette tali, fatto salvo il rispetto di specifiche misure cautelative disposte dai competenti servizi dall'Azienda

Sanitaria Locale, sono tenute in osservazione in separato locale - indicato dall'Azienda Sanitaria Locale - nei quali è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

- 6 Il mantenimento in osservazione di salme di persone alle quali sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale osservando le prescrizioni disposte, caso per caso, dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 185/1964.

Art.18 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e al seppellimento

- 1 La chiusura del feretro e il seppellimento del cadavere sono autorizzati dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuta la morte (salvi i casi in cui è necessario il nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria, di cui al precedente art. 15).
- 2 L'Ufficiale di Stato Civile rilascia l'autorizzazione dopo aver accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e siano state soddisfatte tutte le norme di legge.
- 3 La stessa autorizzazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile anche per il seppellimento di nati morti, resti mortali, ossa umane e parti di cadavere.
- 4 Per quanto concerne i prodotti abortivi, i feti e i prodotti di concepimento, possono essere seppelliti nel cimitero previo permesso dell'Azienda Sanitaria Locale.
- 5 In caso di sepoltura avvenuta senza l'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve darne tempestiva comunicazione alla Procura della Repubblica.

Art.19 - Rilascio di cadaveri e resti a scopo di studio

- 1 Il rilascio di cadaveri, parti anatomiche, prodotti fetali o altri resti umani alle sale anatomiche delle Università deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre su consenso degli aventi diritto.
- 2 Il rilascio dei cadaveri, a tale scopo, può avvenire solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto. A ogni cadavere deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi le generalità del defunto (DPR 285/1990 art. 40).
- 3 Il direttore della sala universitaria deve tenere un registro per l'annotazione dei dati dei defunti a loro rilasciati (DPR 285/1990 art. 41) e, al termine dello studio, riconsegnare i cadaveri ricomposti agli incaricati al trasporto al cimitero (DPR 285/1990 art. 42).
- 4 Il coordinatore dell'Azienda Sanitaria Locale può autorizzare, sotto richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, il rilascio di ossa deposte nell'ossario comune a scopo didattico o di studio. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero. Il commercio di ossa umane è vietato dalla legge (DPR 285/1990 art. 43).

Art. 21 - Prelievi per trapianti

- 1 Il prelievo di parti anatomiche da un cadavere è disciplinato dalla legge nazionale (Legge 91/1999).

Art.21 - Trattamenti conservativi del cadavere

- 1 I trattamenti conservativi (imbalsamazione e trattamento antiputrefattivo) sono disciplinati dal DPR 285/1990 all'art. 32 (Capo IV "Trasporto di cadaveri") e agli articoli dal n. 45 al n. 48 (Capo VIII "Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere").

TITOLO IV - FERETRI

Art.22 - Deposizione della salma nel feretro

- 1 Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 25.
- 2 Ogni feretro può racchiudere una sola salma. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
- 3 La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- 4 Se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- 5 Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art.23 - Verifica e chiusura dei feretri

- 1 La chiusura del feretro è eseguita a cura dell'impresa funebre, in osservanza della normativa vigente.
- 2 In particolare, deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al tipo di trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
- 3 La verifica del feretro, in relazione a quanto previsto dal precedente comma, nonché all'adozione di particolari trattamenti o prescrizioni che si rendano necessari, è di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale.

Art.24 - Tipologia dei feretri

- 1 La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e in particolare:
 - a Per inumazione:
 - Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità verniciato con prodotti ecologici. I materiali dell'incassatura devono essere biodegradabili;
 - Il feretro può essere di materiale biodegradabile diverso dal legno, purché di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità (DPR 285/90 art. 75);
 - b Per tumulazione:
 - La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra in zinco, ermeticamente chiusa mediante saldatura, entrambe corrispondenti ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del DPR 285/90²:

² [“La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli

c Per cremazione:

- La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a).

d Per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore a 100 km:

- È sufficiente il feretro in legno di spessore non inferiore a 25 mm (DPR 285/90 art. 30).

e Per trasporti da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km o dall'estero, qualunque sia il tipo di sepoltura:

- Si applicano le disposizioni di cui alla lettera b), nonché, se il trasporto è per o dall'estero, l'art. 27³ e l'art. 29 del DPR 285/90⁴.

f Per trasporti di salme di persone morte per malattia infettivo-diffusiva:

- Si applicano le disposizioni di cui alla lettera b).

Art.25 - Marchio di fabbrica, sigillo, piastrina di riconoscimento

- 1 Sia la cassa in legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

elementi da saldare. 4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice."]

3 [1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1º luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima. 2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata. 3. Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità. 4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.] l'art. 28 [1. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata: a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30; b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate. 2. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.]

4 [1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti: a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta; b) certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30; c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate. 2. Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare. 3. Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della sanità.]

- 2 Sul piano superiore esterno di ogni feretro deve essere applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome, nome, data di nascita e di morte della salma contenuta.
- 3 In caso di trasporto fuori Comune o all'estero, i feretri dovranno essere muniti di sigillo con le modalità previste dall'art 9 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993.

TITOLO V - TRASPORTI FUNEBRI

Art.26 - Modalità di trasporto e percorso

- 1 I trasporti funebri nel territorio del Comune di Sassetta sono esercitati da confraternite, associazioni di volontariato e imprese autorizzate.
- 2 I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità e i percorsi consentiti per i trasporti funebri sono determinati con Ordinanza del Sindaco.
- 3 Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. leggi di Pubblica Sicurezza⁵, comprende: il prelievo della salma dall'abitazione del defunto o dalla camera mortuaria dell'ospedale e il tragitto fino al cimitero, fatta salva l'eventuale sosta intermedia in chiesa – o in altro luogo dove si svolgono le esequie – per il tempo necessario allo svolgimento del rito religioso o civile.
- 4 Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può essere effettuata durante il percorso. Per eventuali cerimonie diverse da quelle rituali occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- 5 Nei casi in cui, per le dimensioni anguste delle scale o dei pianerottoli, risulti particolarmente gravoso il trasporto del feretro, è data facoltà all'impresa di comporre la salma a piano terra. Tale composizione dovrà avvenire adottando le cautele che la delicatezza dell'opera esige.
- 6 Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato – per brevi tratti – dai congiunti e amici del defunto, coadiuvati dal personale dell'impresa funebre.
- 7 È consentito, per brevi tragitti, lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, in tratti che non costituiscano intralcio alla viabilità ordinaria.
- 8 Gli orari di partenza dei trasporti funebri dovranno essere modulati sull'orario di apertura del cimitero in modo tale da poter svolgere con la dovuta cura tutte le operazioni e assicurando l'arrivo al cimitero almeno 30 minuti prima dell'orario di chiusura.
- 9 Il trasporto, se richiesto, può essere fatto in via diretta, senza corteo né sosta;
- 10 I trasporti che non abbiano intero svolgimento nel territorio del Comune di Sassetta, si effettuano – per la parte compresa nel territorio - secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento.
- 11 È compito dell'impresa funebre, a conclusione del trasporto, provvedere al collocamento del feretro nella camera mortuaria del cimitero o, qualora per la salma fosse prevista la cremazione, al trasporto fino all'impianto crematorio.

Art.27 - Auto funebri

- 1 Nel territorio del Comune di Sassetta i trasporti funebri sono svolti con mezzi conformi alle prescrizioni di cui all'art.20 del D.P.R. n.285/1990. Tali mezzi possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle Unità Sanitarie Locali, che ne devono controllare – almeno una volta all'anno – lo stato di manutenzione.

⁵ [“Il Questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.”]

Art.28 - Trasporti per e da altri Comuni

- 1 Il trasporto di salme nel cimitero di un altro Comune è autorizzato dal Sindaco a seguito di presentazione della domanda da parte degli interessati. La domanda deve essere corredata dell'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.
- 2 Le salme provenienti da altri Comuni – qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune – devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto al tipo di sepoltura a cui sono destinati e alla documentazione prodotta.
- 3 Per i morti di malattie infettivo-diffusive, l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Sindaco, osservando le norme di cui all'art.25 del D.P.R. n. 285/1990.
- 4 Il trasporto da Comune a Comune della salma per la cremazione e delle ceneri risultanti, fino al luogo del definitivo deposito, sono autorizzati dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso.
- 5 Il trasporto di ceneri e resti mortali deve essere autorizzato dal Sindaco. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme non si applicano al trasporto di ceneri, ossa o resti mortali assimilabili. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a 0.66 mm chiusa con saldatura - anche a freddo – e recante il cognome e il nome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e dalla data di rinvenimento. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate aventi, almeno, le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Interno del 01/07/2002.

Art.29 - Trasporti di salme per e dall'estero

- 1 Il trasporto di salme per o dall'estero ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/02/1937 (come l'Italia) – approvata con R.D. n.1379/1937 – oppure di Stati non aderenti. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo caso quelle di cui all'art. 28 e all'art. 29 dello stesso. I entrambi i casi, per morti di malattie infettivo-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 285/1990.

Art.30 - Vigilanza e controllo

- 1 Il competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale vigila e controlla il servizio dei trasporti funebri, anche in ordine alla conformità dei feretri alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria rispetto alle destinazioni previste.
- 2 L'Azienda Sanitaria Locale riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

TITOLO VI - IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

Art.31 - Esercizio dell'impresa funebre

- 1 L'esercizio dell'attività di impresa funebre si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato.
- 2 La legge determina le condizioni per l'esercizio dell'attività di impresa.
- 3 Il responsabile dell'esercizio dell'attività funebre è il legale rappresentante dell'impresa, il quale riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
- 4 È obbligo delle imprese certificare al Comune:
 - a La capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;
 - b L'assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a suo carico;
 - c Il rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza dei prezzi;
 - d Il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
 - e L'idoneità sanitaria delle auto funebri e delle rimesse di auto funebri;
 - f L'assenza, a carico del legale rappresentante, di condanne penali comportanti l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 32bis e 35bis del Codice Penale;
- 5 Le imprese sono tenute a comunicare al Comune ogni variazione di quanto sopra certificato.
- 6 L'Ufficio comunale competente in materia di autorizzazioni provvede ai controlli, anche a campione, di quanto certificato dalle imprese.
- 7 Il Servizio Cimiteriale Comunale, anche tramite scambi informativi con gli Enti competenti, vigila sul rispetto delle norme in materia di previdenza, lavoro, assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art.32 - Principi generali dell'attività funebre

- 1 Per attività funebre si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:
 - a Disbrigo, su mandato – come agenzia d'affari -, delle incombenze non riservate al Comune ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso parrocchie ed enti di culto;
 - b Fornitura di feretro e altri articoli funebri per il funerale;
 - c Trasporto del cadavere.
- 2 L'attività funebre è svolta da imprese che dispongono di mezzi, organizzazione e personale adeguati.
- 3 L'impresa che operi nel territorio del Comune di Sassetta, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni stabilite dal presente Regolamento.

Art.33 - Servizi e trattamenti funebri

- 1 L'esecuzione ordinaria e decorosa del trasporto funebre comporta le seguenti attività:
 - a Assistenza alla composizione delle salme;
 - b Fornitura del feretro e incassamento della salma;
 - c Prelievo della salma da parte di operatori qualificati, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
 - d Trasporto della salma con mezzo idoneo, anche per e da altri Comuni.

Art. 35 - Attività accessorie

- 1 L'impresa che svolge l'attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie:
 - a Vestizione e toeletta funebre;
 - b Necrologi sui giornali o in altri spazi autorizzati;
 - c Dispersione delle ceneri;
 - d Altre prestazioni inerenti il mandato, da dettagliare in sede di redazione del preventivo di spesa.

Art.35 - Doveri professionali dell'impresa

- 1 È obbligo dell'impresa:
 - a Informare preventivamente la famiglia richiedente della possibilità di scelta di trasporto e di sepoltura che risultino disponibili all'atto della definizione del contratto di mandato, nonché dei relativi prezzi da essa praticati e delle tariffe comunali applicate per la sepoltura;
 - b Rispettare il segreto professionale e astenersi da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali.
- 2 L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio.

Art.36 – Licenza

- 1 Le imprese di onoranze funebri, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, qualora intendano vendere feretri e altri articoli funerari, devono essere munite della prescritta licenza commerciale.
- 2 Qualora esercenti direttamente il trasporto funebre, le imprese dovranno disporre di apposita rimessa per auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dall'Azienda Sanitaria Locale, salvo diverse competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e dei Vigili del Fuoco.

Art.37 – Divieti

- 1 È fatto divieto alle imprese di:
 - a Effettuare trasporti funebri in assenza dell'autorizzazione al trasporto, che deve accompagnare la salma lungo tutto il tragitto;
 - b Movimentare manualmente il feretro utilizzando un numero di operatori inferiore a quello prescritto dalla normativa vigente;
 - c Negoziare il contratto per lo svolgimento del servizio funebre negli ospedali, nelle case di cura, nelle case di riposo e comunque fuori dai locali dell'impresa, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio;
 - d Offrire servizi, o ricorrere a organizzazioni e sistemi che lascino intendere un sospetto di accordo, all'interno dei luoghi di cura o di degenza, negli obitori o all'interno di cimiteri e nelle loro immediate vicinanze;
 - e Sostare negli obitori oltre il tempo necessario alla consegna del cofano e alla saldatura dello stesso;
 - f Sostare nei locali del Comune, nonché negli uffici dei Servizi Cimiteriali, oltre il tempo necessario all'esplicazione degli incarichi ricevuti;
 - g Sospendere il servizio assunto – e già predisposto – per eventuali contestazioni relative all'onorario pattuito o per altri motivi privati;
 - h Esporre a vista del pubblico feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività

Art.38 - Trasporti a carico del Comune

- 1 Per i trasporti a carico del Comune – di cui all'art. 8 del presente Regolamento – l'Amministrazione Comunale può stipulare un'apposita convenzione con l'impresa migliore offerente.

TITOLO VII - CIMITERO

Art.39 - Disposizioni generali

- 1 Il Comune di Sassetta, ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. n.1265/1934, provvede al servizio di seppellimento nel cimitero comunale, posto in via di Castagneto.
- 2 È vietato il seppellimento dei cadaveri in un luogo diverso dal cimitero, fatte salve le autorizzazioni di cui agli articoli n. 102⁶ e n. 105⁷ del D.P.R. 285/1990.
- 3 Le operazioni di inumazione, tumulazione e traslazione di salme, resti, ceneri, nati morti, prodotti abortivi e del concepimento, resti anatomici sono riservate al personale incaricato del cimitero.
- 4 Le operazioni di esumazione, estumulazione e quelle inerenti alle funzioni di cui agli articoli n. 52 e n. 53 del D.P.R. 285/1990 possono essere eseguite anche da terzi affidatari sotto la vigilanza del custode del cimitero.
- 5 La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.

Art.40 - Reparti speciali del cimitero

- 1 All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione di resti, ceneri e ossa di persone appartenenti a un culto che preveda particolari esigenze di sepoltura, secondo quanto previsto dal D.P.R. 285/1990. Le spese maggiori per la realizzazione delle opere di tali reparti sono a totale carico delle comunità richiedenti.
- 2 Per particolari circostanze, e in via eccezionale, il Consiglio Comunale può istituire altri reparti speciali per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio stesso.

Art.41 - Ammissione nel cimitero comunale

- 1 Nel cimitero comunale di Sassetta – salvo sia richiesta altra destinazione - sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza o religione, le salme, i resti mortali e le ceneri di persone:
 - a Decedute nel territorio comunale;
 - b Residenti nel Comune al momento della morte;
 - c Deceduti altrove ma che, col territorio del Comune di Sassetta, hanno sempre mantenuto un solido vincolo affettivo (nascita, infanzia. famiglia di origine, ecc.);
 - d Coniuge di residente nel Comune di Sassetta;

⁶ (Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'art. 101, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 6, occorre il nulla osta del sindaco, il quale lo rilascia dopo avere accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella)

⁷ (A norma dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore di Sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.)

- e Coniuge, genitori o figli di sepolti nel cimitero comunale;
- 2 I resti mortali e le ceneri di deceduti che, sulla base dei punti sopra esposti, non potrebbero essere accolti nel cimitero comunale, possono essere tuttavia deposti – a richiesta dei concessionari – nel cimitero, in loculi ossari o in fornelli già in concessione, per il tempo residuo della concessione stessa e per la capienza disponibile del vano (purché non siano di intralcio alle operazioni).

Art.42 – Orario

- 1 Il cimitero è sempre aperto al pubblico;
- 2 L'entrata dei visitatori è ammessa solo nelle ore diurne;

Art.43 - Disciplina dell'ingresso

- 1 Nel cimitero comunale di Sassetta si può entrare esclusivamente a piedi (fatta eccezione per i mezzi di lavoro e manutenzione).
- 2 È vietato l'ingresso:
 - a Alle persone in stato di ubriachezza o di alterate condizioni psico-fisiche;
 - b Alle persone vestite in maniera indecorosa;
 - c Alle persone che siano in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d Ai bambini di età inferiore a 10 anni se non accompagnati da adulti;
 - e A coloro che offrono servizi o vendono oggetti.

Art.44 – Divieti

- 1 Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile col carattere del luogo. È vietato, in particolare:
 - a Tenere un contegno chiassoso, parlare ad alta voce;
 - b Pronunciare frasi offensive del culto professato dai dolenti;
 - c Fare questua, anche all'esterno del cimitero, in prossimità degli ingressi;
 - d Entrare con veicoli non autorizzati (inclusi biciclette e motocicli), anche se accompagnati a mano;
 - e Introdurre oggetti irriverenti;
 - f Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, ecc.;
 - g Gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - h Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza autorizzazione;
 - i Danneggiare aiuole, piante, strutture;
 - j Scrivere sulle lapidi, sulle superfici strutturali o sui muri;
 - k Disturbare i visitatori in ogni modo;
 - l Offrire o vendere servizi e oggetti;
 - m Distribuire materiale promozionale o pubblicitario;
 - n Fotografare o filmare tombe, cortei, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza l'autorizzazione del Sindaco e dei familiari interessati;
 - o Eseguire lavori su tombe altrui senza l'autorizzazione o la richiesta dei concessionari;

- p Turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi e commemorazioni;
 - q Assistere da vicino alle operazioni di esumazione o estumulazione di una salma se non con l'accompagnamento o il consenso dai parenti del defunto o dell'autorizzazione del Sindaco;
 - r Trattenersi nel cimitero oltre l'orario di chiusura.
- 2 I divieti sopra esposti si estendono anche all'area immediatamente adiacente al cimitero, salvo eventuali autorizzazioni.
 - 3 Nei casi di infrazioni più gravi, sarà richiesto l'intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
 - 4 L'accertamento delle violazioni può essere affidato anche a dipendenti comunali appositamente formati e nominati, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali. Tale personale può esercitare i poteri di cui all'art. 13 della Legge 689/1981.

Art.45 - Riti funebri

- 1 All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri ed esequie, sia per un singolo defunto che per la collettività. Per le celebrazioni che prevedano un numeroso concorso di pubblico è necessario dare preventivo avviso al Sindaco.

Art.46 - Obblighi e doveri del personale del cimitero

- 1 Il personale addetto al cimitero, sia dipendente del Comune di Sassetta che dipendente di soggetti privati a cui è stata affidata la gestione del cimitero, è tenuto a osservare e a far rispettare il presente Regolamento.
- 2 Il personale suddetto è tenuto, inoltre, a:
 - a Mantenere un comportamento corretto, cortese e rispettoso nei confronti del pubblico;
 - b Usare un abbigliamento decoroso e consona al carattere del luogo;
 - c Fornire al pubblico le informazioni richieste, per quanto di propria competenza, con professionalità e riguardo.
- 3 Al personale è vietato:
 - a Eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia in orario di lavoro che al di fuori di esso;
 - b Richiedere o ricevere mance o compensi sotto qualsiasi forma;
 - c Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, all'interno e all'esterno del cimitero e in qualsiasi momento;
 - d Trattenere per sé o per terzi oggetti rinvenuti o ritrovati nel cimitero.
- 4 La violazione degli obblighi e dei divieti del presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Art.47 - Soppressione del cimitero

- 1 Il cimitero può essere soppresso solo per ragioni di dimostrata necessità.
- 2 Il provvedimento di soppressione spetta al Consiglio Comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale.

- 3 Le concessioni di sepolture private nel cimitero soppresso si estinguono: i concessionari hanno diritto di ottenere, a titolo gratuito, un posto corrispondente in superficie nel nuovo cimitero per il tempo residuo spettante della concessione. Le spese di riadattamento dei monumenti sepolcrali e delle pompe funebri sono a carico dei concessionari. I materiali e i monumenti posti sulle sepolture private nel cimitero soppresso sono di proprietà dei concessionari (DPR 285/1990 art. 98).
- 4 Il cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione, può essere dissodato per m. 2 di profondità, raccogliendo le ossa, e quindi destinato ad altro uso.
- 5 Il Comune deve comunque curarne la vigilanza e la manutenzione decorosa.

Art.48 - Costruzione e ampliamento del cimitero

- 1 I progetti di ampliamento o di costruzione di nuovi cimiteri devono essere preceduti da uno studio tecnico specialistico circa la località, l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area, la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica (DPR 285/1990 art. 55).
- 2 I progetti devono essere corredati di una relazione tecnico-sanitaria (DPR 285/1990 art. 56) e rispettare tutti i criteri sanciti dagli articoli che vanno dal n. 55 al n. 59 del DPR 285/1990.
- 3 I progetti di cui sopra devono essere deliberati dal Consiglio Comunale.

Art.49 - Zona di rispetto cimiteriale

- 1 Nella zona di rispetto cimiteriale è vietata la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti.
- 2 La zona di rispetto cimiteriale ha un raggio minimo di m. 50 o oltre, in relazione all'andamento del terreno, ed è comunque individuata e perimetrata nello strumento urbanistico.

TITOLO VIII - OPERAZIONI CIMITERIALI

Art.50 – Seppellimento

- 1 Il seppellimento viene eseguito in continuità con il servizio di trasporto.
- 2 In caso contrario a quello di cui al punto sopra, la salma viene depositata nella stanza mortuaria e seppellita il giorno successivo a partire dalle ore 8.00 del mattino.

CAPO I - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art.51 – Inumazione

- 1 L'inumazione è il seppellimento della salma racchiusa in un feretro di solo legno - e con le caratteristiche di cui all'art. 25 – in una fossa scavata in terra.
- 2 Nel caso di inumazione di salme inserite in doppia cassa, è fatto divieto agli operatori del cimitero di aprire la cassa in legno per tagliare quella metallica. Pertanto – per i casi in cui è necessaria la doppia cassa - è fatto obbligo alle imprese funebri di sistemare le salme in modo tale che sia la cassa in metallo a contenere quella in legno e non viceversa (oppure usare casse in legno che contengano casse biodegradabili – barriera o Mater Bi – di cui al D.M. 01/02/1997 e al D.M. 09/07/2002). In caso di inadempienza, i feretri non possono essere accettati.
- 3 Nel cimitero comunale di Sassetta la sepoltura per inumazione avviene solo nel campo comune e per la durata di 10 anni dal seppellimento e prorogabili al massimo di ulteriori 10 anni (per un massimo di 20 anni totali dal seppellimento).
- 4 Il campo di inumazione contiene un determinato numero di fosse divise in file. Le fosse devono essere occupate iniziando da un'estremità fino ad arrivare a quella opposta, occupando ogni fossa con consequenzialità.
- 5 Le fosse di inumazione devono essere scavate a una distanza di almeno m. 0.50 l'una dall'altra e per una profondità di m. 2 dal piano.
- 6 Le fosse di inumazione devono avere le seguenti misure:
 - a Per persone oltre i 10 anni: lunghezza m. 2.20 larghezza m. 0.80;
 - b Per i minori di 10 anni: lunghezza m. 1.50 larghezza m. 0.50.
- 7 Ogni fossa di inumazione, a richiesta degli aventi titolo, può contenere simultaneamente un feretro e più resti mortali (cassette contenenti ossa e urne contenenti ceneri). L'operazione di inserimento dei resti mortali assieme al feretro non è soggetta al pagamento della tariffa ma è soggetta al pagamento dei relativi costi di scavazione e nuovo riempimento della fossa (nel caso in cui l'inumazione non avvenga contemporaneamente).
- 8 Le concessioni di spazi per la sepoltura (inumazione e tumulazione) sono regolamentate nel Titolo X del presente Regolamento.

Art.52 – Tumulazione

- 1 La tumulazione è il seppellimento della salma, racchiusa in doppio feretro di legno e zinco, in un loculo (o fornetto). La tumulazione è altresì il seppellimento di resti mortali o urne cinerarie in un loculo ossario o in un fornetto.

- 2 I loculi (o fornetti) che saranno realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento non potranno avere dimensioni inferiori alle seguenti:

Lunghezza: m. 2.25

Altezza: m. 0.70

Larghezza: m. 0.75

A detto ingombro va aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura, di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. 285/1990.

- 3 Ogni fornetto, a richiesta degli aventi titolo, può contenere simultaneamente un feretro e più resti mortali (cassette contenenti ossa e urne contenenti ceneri). L'operazione di inserimento dei resti mortali assieme al feretro viene considerata concessione di sepoltura privata non soggetta al pagamento della tariffa ma soggetta al pagamento dei relativi costi di demolizione dell'apertura muraria e nuova muratura del loculo.
- 4 Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive e strutturali, si applicano le norme di cui agli articoli n. 76 e n. 77 del D.P.R. 285/1990.
- 5 Le concessioni di spazi per la sepoltura (inumazione e tumulazione) sono regolamentate nel Titolo X del presente Regolamento.

Art.53 - Tumulazione provvisoria

- 1 A richiesta della famiglia del defunto, il feretro può essere tumulato provvisoriamente in apposito loculo, se disponibile, previo pagamento del canone stabilito.
- 2 La tumulazione provvisoria è ammessa per coloro che intendano costruire un sepolcro il cui progetto sia già stato approvato, nonché per coloro che devono far fronte a lavori di ripristino di sepolture private.
- 3 La durata della tumulazione provvisoria è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori di cui sopra oppure al termine indicato nella domanda degli interessati, fino a un massimo di 18 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri: dal giorno della tumulazione a quello dell'estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. La misura della tariffa è stabilita dal Sindaco.
- 4 Allo scadere del termine della tumulazione provvisoria (o dell'eventuale proroga concessa), se l'interessato non ha provveduto alla richiesta di estumulazione per la definitiva sistemazione, il Sindaco – previa diffida – provvede a far inumare la salma nel campo comune.
- 5 È consentita – con le modalità sopra esposte – anche la tumulazione provvisoria di cassette di resti e di urne cinerarie.
- 6 Qualora non siano disponibili loculi provvisori, si può autorizzare la tumulazione provvisoria anche in sepolture di famiglia.

CAPO II - ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI

Art.54 - Esumazione ordinaria

- 1 L'esumazione ordinaria è quella eseguita allo scadere del periodo ordinario di concessione: 10 anni dall'inumazione (o dell'eventuale proroga di ulteriori 10 anni, al massimo).
- 2 Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite in qualunque mese dell'anno.
- 3 Le ossa recuperate dall'esumazione ordinaria vengono trasferite nell'ossario comune oppure, su richiesta dei familiari, in loculi ossari o in fornetti già in concessione o in altri cimiteri o destinate alla cremazione.
- 4 I familiari che abbiano richiesto una diversa destinazione dall'ossario comune saranno avvisati circa la data prevista per l'esumazione e sarà loro concesso di assistere, a debita distanza, alle operazioni.
- 5 Il personale del cimitero incaricato dal Sindaco, al momento dell'esumazione, verifica lo stato di mineralizzazione dei resti.
- 6 Nel caso in cui i resti esumati non siano completamente mineralizzati, gli stessi vengono inumati per ulteriori 5 anni (ridotti a 2 anni, qualora si facesse uso di sostanze enzimatiche che agevolino la decomposizione) oppure, con l'assenso degli aventi diritto, cremati.
- 7 Il Sindaco, su richiesta circostanziata degli aventi titolo, può autorizzare singolarmente l'esumazione in anticipo rispetto al piano di interventi, a condizione che l'operazione non danneggi le sepolture vicine.

Art.55 - Estumulazione ordinaria

- 1 L'estumulazione ordinaria è quella eseguita allo scadere del periodo ordinario di concessione (data di scadenza del contratto di concessione).
- 2 Le estumulazioni ordinarie possono essere eseguite in qualunque mese dell'anno.
- 3 Le ossa recuperate dall'estumulazione ordinaria vengono trasferite nell'ossario comune oppure, su richiesta dei familiari, in loculi ossari o in fornetti già in concessione o in altri cimiteri o destinate alla cremazione.
- 4 Nel caso in cui i resti estumulati non siano completamente mineralizzati, gli stessi vengono inumati per ulteriori 5 anni (ridotti a 2 anni, qualora si facesse uso di sostanze enzimatiche che agevolino la decomposizione) oppure, con l'assenso degli aventi diritto, cremati.
- 5 Nel caso in cui il feretro vada trasferito in altro cimitero, è richiesta la presenza di un incaricato dell'Azienda Sanitaria Locale per la verifica della tenuta strutturale del feretro stesso.

Art. 57 - Avvisi di scadenza per le esumazioni e le estumulazioni ordinarie

- 1 L'Amministrazione Comunale non è obbligata dalla legge a dare avviso generale circa la scadenza delle concessioni o delle inumazioni né ad avvertire singolarmente i concessionari o i familiari dei defunti.
- 2 Al fine di agevolare comunque gli interessati, i servizi cimiteriali provvedono – almeno 30 giorni prima della scadenza – a dare comunicazione delle operazioni mediante informative o avvisi affissi alla bacheca del cimitero.

Art.57 - Esumazione straordinaria

- 1 L'esumazione straordinaria è quella che viene eseguita prima dello scadere dei 10 anni dall'inumazione.
- 2 L'esumazione straordinaria può avvenire:
 - a per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - b per autorizzazione del Sindaco (e previo parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale) oppure dietro richiesta dei familiari, per trasportare i resti in altra sepoltura o per cremarli.
- 3 Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private, per desiderio dei familiari di rivedere la salma o per traslare i resti in un'altra area di inumazione dello stesso cimitero.
- 4 Nel caso in cui la morte sia dovuta a una malattia infettivo-diffusiva, l'esumazione straordinaria – se non ordinata dall'Autorità Giudiziaria – non può essere eseguita prima di 2 anni dalla morte, e comunque previa dichiarazione dell'Azienda Sanitaria Locale che non esiste pregiudizio per la salute pubblica.

Art.58 - Estumulazione straordinaria

- 1 L'estumulazione straordinaria è quella che viene eseguita prima dello scadere della data prevista sul contratto di concessione.
- 2 L'estumulazione straordinaria può avvenire:
 - 2.a per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - 2.b per autorizzazione del Sindaco oppure dietro richiesta dei familiari, per trasportare i resti in altra sepoltura o per cremarli.
- 3 Le estumulazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del personale incaricato che deve constatare la perfetta tenuta del feretro e dichiarare se il suo trasferimento non comporta pericolo per la salute pubblica. L'incaricato può altresì prescrivere un'ulteriore fasciatura di zinco del feretro o un'altra idonea misura tecnica necessaria allo scopo.
- 4 Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno.
- 5 In caso di interventi di risanamento o di ristrutturazione dell'area, le operazioni di estumulazione straordinaria possono essere disposte d'Ufficio anche prima della scadenza della concessione. In questo caso, compatibilmente alla disponibilità, l'Ufficio assegna gratuitamente un'altra sepoltura di tipo corrispondente per il tempo residuo della concessione. Qualora non fosse possibile realizzare lo stesso marmo di copertura del loculo per la nuova sepoltura, l'iscrizione dell'epigrafe sul nuovo marmo sarà a carico del Comune di Sassetta.
- 6 Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero (Art. 92 C. 2 DPR

285/90). Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98⁸.

Art.59 - Oggetti da recuperare

- 1 I familiari che ritengano che, nel corso delle operazioni di esumazione o estumulazione, possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne preventiva comunicazione al servizio di custodia.
- 2 Gli oggetti di cui sopra, se rinvenuti, vengono consegnati ai familiari previa sottoscrizione di una ricevuta contenente la descrizione dell'oggetto e i dati di chi lo riceve. La ricevuta deve essere conservata agli atti del Servizio Cimiteriale.
- 3 Gli oggetti preziosi rinvenuti e non preventivamente richiesti dai familiari sono consegnati al Sindaco, che provvederà a custodirli, tenendoli a disposizione degli aventi diritto, per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso tale termine i beni possono essere alienati dal Comune di Sassetta. L'eventuale ricavato di tale alienazione è destinato a interventi di miglioramento degli impianti, delle strutture o dei servizi del cimitero.

Art.60 - Disponibilità dei materiali

- 1 I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento dell'esumazione o dell'estumulazione ordinaria (cioè alla scadenza delle concessioni), passano di proprietà del Comune di Sassetta. Il Comune può impiegarli in opere di miglioramento o alienarli e destinare il ricavato sempre a interventi di miglioramento degli impianti, delle strutture o dei servizi del cimitero.
- 2 In ogni caso, i familiari dei defunti o persone da loro incaricate non possono asportare dal cimitero i materiali e le opere di cui sopra.
- 3 I ricordi strettamente personali collocati sulle sepolture, invece, vengono restituiti ai familiari.
- 4 Le opere di valore artistico o storico sono conservate all'interno del cimitero oppure all'esterno, in un'area stabilita dall'Amministrazione Comunale.

⁸ (1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune. 2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.)

CAPO III - CREMAZIONI

Art.61 – Cremazione

- 1 La cremazione consiste nell'incenerimento della salma, delle ossa rinvenute dalle esumazioni e dalle estumulazioni e di eventuali resti mortali non ancora completamente mineralizzati.

Art.62 - Cremazione di cadaveri

- 1 La cremazione di cadaveri deceduti nel territorio del Comune di Sassetta viene autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile sulla base della volontà espressa come segue:
 - a *Disposizione testamentaria* – testamento pubblico, segreto, olografo - . Ai fini della cremazione, la forma testamentaria scelta è indifferente, nondimeno, nel caso di testamento olografo e segreto, l'esecuzione è subordinata alla pubblicazione (pertanto la copia autentica rilasciata dal notaio – anche per estratto – dovrà essere munita dell'apposita certificazione di pubblicazione). La disposizione testamentaria non vale nel caso in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa, successiva al testamento, contraria alla cremazione.
 - b *Iscrizione del defunto a un'associazione riconosciuta* che abbia – nei propri fini statutari – la cremazione dei cadaveri dei propri associati. Tale iscrizione deve essere certificata dal presidente. Questa eventualità non vale nel caso in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa, successiva all'iscrizione all'associazione, contraria alla cremazione.
 - c *Dichiarazione su carta libera da parte del coniuge* del defunto o, in difetto, del parente più prossimo (articoli n. 74 n. 75 n. 76 e n. 77 del Codice Civile). Tale dichiarazione deve essere resa all'Ufficiale di Stato Civile (anche del Comune di residenza del defunto, se diverso, e poi consegnata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, affinché autorizzi la cremazione). In caso di concorso di più parenti dello stesso grado, si applica la volontà della maggioranza assoluta di questi. Per i minori e per le persone interdette, la volontà è manifestata dal legale rappresentante.
- 2 I familiari devono dichiarare che il defunto non era portatore di protesi elettroalimentate o che, in caso lo fosse, che le stesse sono state rimosse.
- 3 L'autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se la richiesta non è corredata dal certificato necroscopico dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato (Legge 130/2001 art. 3, c.1, lett. a). In caso di morte sospetta – segnalata all'Autorità Giudiziaria – il certificato necroscopico è integralmente sostituito dal Nulla-Osta dell'Autorità Giudiziaria con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
- 4 In presenza della volontà testamentaria del defunto di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto a dar luogo alla disposizione, anche contro il volere dei familiari.

Art.63 - Cremazione di ossa e resti mortali

- 1 Le ossa e i resti mortali non mineralizzati rinvenuti da esumazioni ordinarie o da estumulazioni ordinarie, su richiesta degli aventi titolo e previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, possono essere cremati.
- 1bis) Nel caso di cremazione di salma per la quale si era provveduto in precedenza ad inumazione o tumulazione, i richiedenti al fine del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione da parte dell'ufficio competente devono rispettare quanto riportato al punto 14.2 della Circolare esplicativa del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n.24;
- 2 La cremazione è autorizzata dietro l'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo (articoli n. 74 n. 75 n. 76 e n. 77 del Codice Civile). In caso di concorso di più parenti dello stesso grado, si applica la volontà della maggioranza assoluta di questi.
- 3 Per la cremazione delle ossa o dei resti mortali non mineralizzati non è necessaria la documentazione (certificato necroscopico) dalla quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato (Legge 130/2001 art. 3, c.1, lett. a).
- 4 Nel caso in cui i familiari (di cui al punto 2.) non abbiano stabilito la destinazione delle ceneri, queste saranno disperse nel cinerario comune, se esistente, o nell'ossario comune del cimitero.

Art.64 - Destinazione delle ceneri

- 1 Le ceneri, raccolte in apposita urna, possono:
 - a Essere conservate nei loculi ossari disponibili del cimitero comunale di Sassetta, stipulando un apposito contratto con il Comune;
 - b Essere sistemate in fornetti già in concessione, anche in presenza di un feretro, di altre urne o resti, purché non siano di intralcio alla normale operatività;
 - c Essere trasferite in altri cimiteri;
 - d Essere affidate a persone, enti o associazioni;
 - e Essere disperse (vedi Titolo IX - Capo II);
 - f Essere disperse in un'apposita zona cimiteriale a tal fine destinata, se esistente;
 - g Essere inumate in un apposito campo cimiteriale, se esistente, per una lenta dispersione;
 - h Essere conservate o disperse nel cinerario comune, se esistente;
 - i Essere disperse nell'ossario comune.
- 2 In assenza di disposizioni da parte dei familiari, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune, se esistente, o nell'ossario comune.

TITOLO IX - DESTINAZIONE DELLE CENERI

CAPO I - AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art.65 - Volontà del defunto

- 1 L'affidamento dell'urna contenente le ceneri è applicato secondo la volontà del defunto, come segue:
 - a *Disposizione testamentaria* – testamento pubblico, segreto, olografo - . Ai fini dell'affidamento delle ceneri, la forma testamentaria scelta è indifferente, nondimeno, nel caso di testamento olografo e segreto, l'esecuzione è subordinata alla pubblicazione (pertanto la copia autentica rilasciata dal notaio – anche per estratto – dovrà essere munita dell'apposita certificazione di pubblicazione). La disposizione testamentaria non vale nel caso in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa, successiva al testamento, contraria all'affidamento.
 - b *Dichiarazione resa al momento dell'iscrizione del defunto a un'associazione riconosciuta* che abbia – nei propri fini statutari – la cremazione dei cadaveri dei propri associati. Tale dichiarazione deve essere certificata dal presidente. Questa eventualità non vale nel caso in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa, successiva all'iscrizione all'associazione, contraria all'affidamento.
 - c *Dichiarazione su carta libera da parte del coniuge* del defunto o, in difetto, del parente più prossimo (articoli n. 74 n. 75 n. 76 e n. 77 del Codice Civile) in merito alla volontà espressa verbalmente in vita dal defunto relativamente all'affidamento delle proprie ceneri. Tale dichiarazione deve essere resa all'Ufficiale di Stato Civile (anche del Comune di residenza del defunto, se diverso, e poi consegnata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso). In caso di concorso di più parenti dello stesso grado, si applica la volontà della maggioranza assoluta di questi. Per i minori e per le persone interdette, la volontà è manifestata dal legale rappresentante.

Art.66 - Soggetto affidatario delle ceneri

- 1 Nel rispetto della volontà del defunto, il soggetto affidatario può essere qualunque persona, ente, associazione da egli scelto.
- 2 L'urna non può essere affidata, nemmeno temporaneamente, ad altre persone se non intervenga una specifica autorizzazione dal Comune e uno specifico processo di verbale di consegna a persona legittimata a custodire l'urna.
- 3 Il soggetto individuato dal defunto per l'affidamento dell'urna presenta istanza di affidamento indicando:
 - a Dati anagrafici e di residenza;
 - b Dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte del Comune di Sassetta;
 - c Luogo di conservazione e dati dell'eventuale persona diversa a cui è consentita la consegna dell'urna e che sottoscrive il verbale di consegna;

- d Dichiarazione di conoscenza delle norme relative ai reati collegati alla profanazione dell'urna e alla dispersione di ceneri non autorizzata;
- e Obbligo di informare il Comune di Sassetta della variazione del luogo della conservazione entro 10 giorni dallo spostamento.

Art.67 - Luogo della conservazione

- 1 Il luogo ordinario di conservazione e custodia dell'urna cineraria è stabilito nella residenza dell'affidatario. In caso di diversa destinazione, l'affidatario è tenuto a darne comunicazione nell'istanza di affidamento.
- 2 In caso di spostamento dal luogo di conservazione comunicato, l'affidatario deve darne comunicazione al Comune di Sassetta entro 10 giorni.

Art.68 - Autorizzazione all'affidamento

- 1 L'autorizzazione all'affidamento dell'urna è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassetta, se il luogo individuato si trovi nell'ambito territoriale comunale.
- 2 In caso di ceneri di persone decedute nell'ambito territoriale comunale, ma destinate a essere conservate in altri Comuni, il Comune di Sassetta autorizza solo il trasporto dell'urna.
- 3 Nel caso in cui l'affidatario decidesse di trasferire le ceneri, già affidate e custodite nel territorio del Comune di Sassetta, sarà necessaria una nuova autorizzazione all'affidamento da parte del Comune nel cui territorio saranno custodite.
- 4 L'autorizzazione all'affidamento dell'urna deve contenere le prescrizioni alle quali l'affidatario dovrà attenersi – compresa l'eventuale variazione del luogo di conservazione qualora quello individuato non appaia adeguato in termini di pietas nei confronti dei defunti o di sicurezza dell'urna -.
- 5 Possono essere autorizzati anche affidamenti di ceneri già tumulate nel cimitero.
- 6 L'affidatario può rinunciare all'affidamento. La rinuncia deve essere fatta mediante una dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. Le ceneri restituite, se non altrimenti disposto dagli aventi titolo, vengono collocate nel cinerario comune o, se non presente, nell'ossario comune.
- 7 In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di uno o più di essi non implica la rinuncia degli altri affidatari.

Art.69 - Decesso dell'affidatario

- 1 In caso di decesso dell'affidatario può essere presentata una nuova richiesta di affidamento, nel rispetto della volontà del defunto.
- 2 In caso di assenza di una nuova richiesta di affidamento, l'urna deve essere consegnata al cimitero i cui responsabili, se non diversamente disposto dagli aventi titolo, provvedono a disperderne le ceneri nel cinerario comune o, se non presente, nell'ossario comune.

Art.70 – Controlli

- 1 Il Comune di Sassetta può effettuare controlli circa l'effettiva collocazione dell'urna nel luogo indicato al momento dell'istanza.
- 2 In caso di violazioni alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione – sempre che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 411 del Codice Penale – il Comune di Sassetta, previa diffida formale all'affidatario contenente il termine per la regolarizzazione, può revocare l'autorizzazione rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

Art.71 - Registro degli Affidamenti

- 1 Il Registro degli Affidamenti contiene i dati anagrafici del defunto cremato, quelli dell'affidatario, il luogo di affidamento/conservazione, le eventuali variazioni avvenute e gli esiti degli eventuali controlli effettuati.
- 2 L'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassetta custodisce, gestisce e aggiorna il Registro degli Affidamenti.

CAPO II - DISPERSIONE DELLE CENERI

Art.72 - Volontà del defunto

- 1 La dispersione delle ceneri avviene secondo la volontà del defunto, manifestata in una delle modalità di cui all'art. 66.

Art.73 - Incaricato alla dispersione

- 1 La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto.
- 2 Qualora la persona indicata dal defunto non fosse disponibile o fosse impossibilitata all'esecuzione – oppure in mancanza di espressa indicazione dell'incaricato da parte del defunto – possono eseguire la dispersione, nell'ordine:
 - a Il coniuge;
 - b I figli;
 - c Altri familiari aventi diritto;
 - d L'esecutore testamentario;
 - e Il legale rappresentante dell'associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto;
 - f Personale autorizzato dal Comune di Sassetta che esercita l'attività funebre.

Art.74 - Autorizzazione alla dispersione

- 1 L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassetta.
- 2 L'Ufficiale di Stato Civile può autorizzare anche la dispersione di ceneri tumulate nel cimitero comunale, indipendentemente dal comune di decesso.

- 3 In caso in cui la dispersione debba avere luogo nel territorio di un altro Comune, l'Ufficiale di Stato Civile può rilasciare l'autorizzazione solo dopo aver ottenuto il nulla-osta dal Comune interessato. Il nulla-osta deve essere richiesto e acquisito dai richiedenti.
- 4 L'istanza di autorizzazione alla dispersione deve essere presentata dagli aventi titolo documentando la volontà del defunto e indicando il luogo di dispersione, anche con eventuali supporti cartografici o fotografici, e – in caso di dispersione in aree private – presentando una dichiarazione di assenso del proprietario (firmata e con copia del documento di identità).

Art.75 - Luoghi di dispersione delle ceneri

- 1 Nel territorio del Comune di Sassetta la dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - 1.a Nel cinerario comune, se esistente, o nell'ossario comune;
 - 1.b Nelle aree naturali demaniali, a distanza di oltre 200 metri dagli insediamenti abitativi e dalle attività produttive;
 - 1.c In aree private all'aperto, previo consenso scritto del proprietario, a distanza di oltre 200 metri dagli insediamenti abitativi e dalle attività produttive. La dispersione in questo caso non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.
- 2 La dispersione è vietata all'interno dei centri abitati (Nuovo Codice della Strada, art. 3, c. 1).
- 3 La dispersione è vietata nei corsi d'acqua e negli specchi d'acqua.

Art.76 - Registro delle Dispersioni

- 1 Il Registro delle Dispersioni contiene i dati anagrafici del defunto cremato, quelli dell'esecutore della dispersione e il luogo di dispersione.
- 2 L'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassetta custodisce, gestisce e aggiorna il Registro delle Dispersioni.

CAPO III - INUMAZIONE DELLE CENERI

Art.77 - Inumazione delle ceneri

- 1 L'inumazione delle urne contenenti ceneri, per una lenta dispersione, è consentita solo in area cimiteriale.
- 2 Le urne destinate all'inumazione devono essere fabbricate in materiale biodegradabile che ne assicuri la dispersione entro i 6 anni.
- 3 All'interno del cimitero comunale vengono individuate apposite aree per l'inumazione delle ceneri. Non è consentita l'inumazione delle urne in campi diversi.
- 4 Le fosse di inumazione delle urne devono avere le dimensioni minime di m. 0.25 x m. 0.25 e devono essere separate tra loro da spazi non inferiori a m. 0.30. È d'obbligo uno strato di terreno di m. 0.30 tra l'urna e il piano di campagna del campo.
- 5 Le fosse di inumazione saranno contraddistinte da cippi identici sui quali saranno fissate targhe identiche con i dati del defunto (nome e cognome, data di nascita e data di morte).
- 6 Le caratteristiche dei cippi e delle targhette sono stabilite dal Sindaco.

- 7 La durata di permanenza della targhetta è fissata in 6 anni. Trattandosi di una forma di dispersione a cui non deve far seguito un'esumazione, le targhette saranno rimosse senza avviso.
- 8 Il servizio di inumazione delle urne è svolto dagli operatori dei servizi cimiteriali dietro il pagamento della vigente tariffa stabilita dal Sindaco.

TITOLO X - CONCESSIONI PER SEPOLTURE PRIVATE

Art.78 - Disposizioni generali

- 1 La concessione di sepoltura privata è una concessione amministrativa di bene demaniale con diritto d'uso temporaneo non alienabile. Pertanto, resta integro il diritto alla nuda proprietà del Comune di Sassetta.
- 2 I manufatti costruiti dai privati su aree poste in concessione diventano, allo scadere della concessione o in caso di rinuncia o decadenza, di proprietà del Comune di Sassetta.
- 3 Tutte le concessioni sono assoggettate alle disposizioni del D.P.R. 285/1990 (Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria), con l'obbligo per i concessionari di sottostare alle ulteriori discipline emanate in materia.
- 4 Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare deve indicare:
 - a Natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti-salma realizzati o realizzabili;
 - b Durata della concessione;
 - c Dati del concessionario (legale rappresentante, in caso di Enti);
 - d Salme destinate a esservi collocate e criteri per la loro precisa individuazione (sepulcro familiare o gentilizio);
 - e Obblighi e oneri a cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza.
- 5 Le concessioni in vita dei fornetti (dette "future sepolture" o "concessioni in vita") vengono rilasciate dall'Amministrazione Comunale a persone che abbiano compiuto il 75° anno d'età – in base alle disponibilità - .

Art.79 - Oggetto delle concessioni

- 1 Nel cimitero comunale di Sassetta sono oggetto di concessione:
 - a Tombe a terra;
 - b Fornetti;
 - c Loculi ossari;
 - d Aree per la realizzazione di cappelle, se esistenti;
 - e Cappelle di proprietà del Comune – o entrate nella sua disponibilità a seguito di estinzione/decadenza/rinuncia -.
- 2 Tutte le concessioni sono subordinate al preventivo pagamento delle relative tariffe:
 - a Tombe a terra/Fornetti/Loculi ossari – tariffe vigenti al momento della stipula del contratto;
 - b Cappelle di proprietà del Comune – tariffa risultante dalla somma della tariffa vigente relativa all'area occupata dalla cappella con quella (stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico) relativa al valore del manufatto.
- 3 Le concessioni in vita di fornetti ("future sepolture") sono rilasciate, se disponibili, per consentire la sepoltura contigua di salme di stretti congiunti, purché il richiedente abbia superato il 75° anno d'età.

Art.80 - Durata, decorrenza e rinnovo delle concessioni

- 1 Tutte le concessioni in uso dei manufatti e delle aree sono a tempo determinato (D.P.R. 285/1990).
- 2 La durata delle concessioni è la seguente:
 - a Fornetti – n. 50 anni;
 - b Loculi ossari – n. 90 anni;
 - c Aree e cappelle – n. 90 anni.
- 3 La durata delle concessioni decorre dalla data di sepoltura.
- 4 Le concessioni di fornetti per future sepolture (“concessioni in vita”) decorrono dalla data di sepoltura del defunto destinato a esservi accolto, ma sono soggette al pagamento di una tariffa di affitto dello spazio non occupato per tutto il tempo che intercorre dalla prenotazione alla sepoltura. Tale tariffa, individuata con atto del Sindaco successivamente all’entrata in vigore del presente Regolamento, si intende valida – e pertanto sarà applicata dalla data di entrata in vigore - anche per le concessioni per future sepolture rilasciate antecedentemente all’entrata in vigore del presente Regolamento.
- 5 Per le concessioni di fornetti, l’Amministrazione Comunale può rinnovare la concessione (valutando caso per caso e in base alla disponibilità di spazi) nel caso in cui non sia avvenuta la necessaria mineralizzazione dei resti mortali.
- 6 Il Comune può intervenire per la conservazione di sepolture di valore storico e di personaggi illustri.

Art.81 - Concessioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento

- 1 La durata delle concessioni espressa nel precedente art. 81 non ha effetto retroattivo, pertanto si applica esclusivamente alle concessioni rilasciate a seguito dell’entrata in vigore del presente Regolamento.
- 2 In caso di carenza di spazi, l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di concordare una riduzione della durata della concessione per recessione volontaria.

Art.82 - Subentri nella titolarità delle concessioni

- 1 Non è consentito alcun trasferimento – totale o parziale -, mediante atto tra vivi, della titolarità della concessione, a esclusione dei casi previsti dall’art. 93 del DPR 285/90⁹. I trasferimenti previsti nel presente comma devono essere comunicati per iscritto al Comune di Sassetta.
- 2 Alla morte del concessionario, subentrano - di diritto e gratuitamente - nella titolarità della concessione i suoi eredi i quali sono tenuti a comunicare per iscritto questa loro qualità al Sindaco richiedendo, contestualmente, la variazione per aggiornamento dell’intestazione della concessione. Gli aventi diritto devono anche designare uno di essi quale rappresentante

⁹ (1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall’atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro. 2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.)

della concessione. In questa sede è ammessa la rinuncia di uno o più subentranti a favore dei titolari rimanenti.

- 3 Qualora il titolare della concessione fosse un ente, non saranno consentiti trasferimenti o subingressi nella titolarità della concessione.

Art.83 - Traslazioni all'interno del cimitero

- 1 Le traslazioni di salme possono essere autorizzate per trasferimento in un altro loculo (fornetto) o nella cappella di famiglia.
- 2 La traslazione implica una rinuncia – e quindi la retrocessione dalla precedente concessione – e la stipula di una nuova concessione. La rinuncia comporta il rimborso al concessionario o agli aventi titolo - da parte del Comune di Sassetta – di una parte di quanto versato al momento della stipula della concessione. La misura del rimborso varia a seconda del tempo trascorso, come stabilito nel seguente art. 89.
- 3 Le traslazioni di resti e ceneri sono sempre autorizzate ma non danno luogo a rimborso.

Art.84 – Rinuncia

- 1 Il Comune accetta la rinuncia di concessione di aree o manufatti a condizione che le salme – o i resti o le ceneri – presenti abbiano ricevuto o ricevano un'altra sistemazione a carico dei rinuncianti.
- 2 Qualora la rinuncia riguardi una sepoltura in comunione, il Comune la ammette purché i concessionari rimanenti accettino il conseguente accrescimento delle rispettive quote tariffarie.
- 3 La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni da parte dei richiedenti.
- 4 La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.
- 5 La rinuncia determina un contratto di retrocessione della tomba.
- 6 In caso di rinuncia di concessioni per sepolture individuali, aree e cappelle di proprietà del Comune, sono previste le forme di rimborso specificate nel seguente art. 89.

Art. 86 – Revoca

- 1 Il Comune di Sassetta, quando si renda necessario per ampliamento, risanamento o modifica strutturale o topografica del cimitero - o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico debitamente motivata -, ha facoltà di revocare qualsiasi spazio o manufatto assegnato in concessione.
- 2 Il Comune è tenuto a dare comunicazione al concessionario dell'avvio del procedimento di cui sopra, del conseguente provvedimento di revoca e della relativa motivazione. Nel caso in cui il concessionario non sia noto, la comunicazione è data mediante affissione all'Albo Pretorio e all'Albo Cimiteriale (bacheca esterna del cimitero) per la durata di 60 giorni.
- 3 Il Comune, nel dare seguito al provvedimento, dispone la nuova collocazione - delle salme, dei resti o delle ceneri di che trattasi – in un'altra sepoltura, se possibile, equivalente.
- 4 Tutte le operazioni relative alla traslazione sono a carico del Comune.

Art. 87 – Decadenza

- 1 La decadenza della concessione avviene nei seguenti casi:
 - a Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma (o dai resti o dalle ceneri) entro 60 giorni dal decesso (o esumazione/estumulazione o cremazione), salvo che non sussistano cause di forza maggiore documentate e riconosciute dal Sindaco;
 - b Quando, per inosservanza delle prescrizioni dei seguenti articoli n. 90 e n. 91 (Titolo XI “Cappelle Private”: Progettazione e autorizzazione - Inizio e fine lavori), non si sia provveduto alla presentazione del progetto, all’avvio dei lavori o alla costruzione delle opere nei tempi previsti;
 - c Quando siano accertate – una volta ultimati i lavori – difformità nelle opere rispetto al progetto e il concessionario, a tal fine diffidato, non ottemperi nel termine prescritto;
 - d Quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo al subentro nella titolarità;
 - e Quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura, con pregiudizio della stabilità delle opere, delle tombe vicine o del decoro;
 - f Quando sia accertato che la concessione è oggetto di lucro o speculazione;
 - g Quando sia accertato un trasferimento a terzi della concessione;
 - h Quando sia accertato – sentiti gli interessati – l’utilizzo del sepolcro da terzi non aventi diritto;
 - i Quando non sia stato esercitato il diritto al subentro nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 83;
 - j Quando vi sia una grave inadempienza a ogni altro obbligo previsto nell’atto di concessione o nel presente Regolamento.
- 2 Per quanto concerne i punti a) b) c) f) h) il Comune di Sassetta provvede a dare comunicazione dell’atto di decadenza agli aventi diritto mediante lettera Raccomandata A/R preceduta da una comunicazione di avvio del procedimento.
- 3 Per quanto concerne i punti a) b) c) la pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa ingiunzione ad adempiere. In caso di irreperibilità del destinatario, il Comune provvede a pubblicare la diffida all’Albo Pretorio e all’Albo Cimiteriale (Bacheca esterna del cimitero) per 90 giorni nei casi di cui al punto a) e per 30 giorni nei casi di cui ai punti b) e c).
- 4 Trascorsi senza esito i termini della diffida, il Comune emette il provvedimento di decadenza e procede alla traslazione delle salme (o resti o ceneri) nel campo di inumazione (o nell’ossario comune o, se esistente, nel cinerario comune).
- 5 Le opere delle sepolture decadute rientrano nella proprietà del Comune che può provvedere a riassegnarle, restaurarle, demolirle o alienarle e destinare i proventi alle manutenzioni cimiteriali.
- 6 La decadenza della concessione non permette al concessionario di ricevere rimborsi né di vantare diritti o indennizzi, anche per le opere eventualmente compiute (per le quali vale il principio dell’accessione previsto dall’art. 934 del Codice Civile).

Art. 88 – Estinzione

- 1 Le concessioni si estinguono per:
 - a Scadenza del termine previsto nell'atto di concessione;
 - b Soppressione del cimitero (D.P.R. 285/1990 – Capo XIX – Articoli da 96 a 99);
 - c Estinzione della famiglia (art. 77 Codice Civile).
- 2 Allo scadere della concessione, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la nuova collocazione, il Comune provvede a collocare la salma, i resti o le ceneri rispettivamente nel campo di inumazione, nell'ossario comune e, se esistente, nel cinerario comune.

Art. 89 – Rimborsi

- 1 I fornetti che tornino al Comune di Sassetta (a seguito di cremazione/traslazione delle salme o rinuncia) sono rimborsate in relazione al periodo trascorso dalla data di seppellimento, come di seguito indicato:

a) Rimborso del 70%	Da 1 a 10 anni
b) Rimborso del 50%	Da 10 a 20 anni
c) Rimborso del 30%	Da 10 a 30 anni
d) Rimborso del 20%	Da 30 a 40 anni
e) Rimborso del 10%	Da 40 a 50 anni
- 2 La percentuale di rimborso è rapportata alla tariffa vigente al momento della cremazione, traslazione delle salme in altro luogo o rinuncia.
- 3 Qualora siano trascorsi almeno 30 anni dalla data di seppellimento, e solo dietro esplicita richiesta da parte del Comune, i rinunciatari della concessione al fine di rendere nuovamente disponibili i fornetti, avranno diritto ad una percentuale di rimborso aggiuntiva del 10% oltre a quella prevista al comma 1.

TITOLO XI - CAPPELLE PRIVATE

Art. 90 - Progettazione a autorizzazione

- 1 Chiunque intenda costruire una cappella privata nel cimitero di Sassetta deve presentare domanda di concessione dell'area cimiteriale.
- 2 Possono essere concessionari di aree e cappelle:
 - a Persone fisiche;
 - b Enti;
 - c Associazioni.
- 3 Una volta ottenuta dal Comune la concessione dell'area, la richiesta di Permesso di Costruire deve essere presentata entro 6 mesi.
- 4 La richiesta di Permesso di Costruire, così come ogni altra istanza di modifica o restauro, deve contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata e dei materiali che saranno impiegati. I disegni del progetto devono essere corredati da un'adeguata Relazione Tecnica e dalla documentazione fotografica descrittiva dei luoghi. Per quanto concerne sculture, decori e altri dettagli artistici è richiesta dal Comune una documentazione fotografica dei modelli al vero, in modo che costituiscano atto di riscontro per il collaudo finale.
- 5 I progetti delle cappelle private devono avere caratteristiche di particolare pregio artistico, adeguato alla dignità e al decoro architettonico del luogo e alla durata della concessione.
- 6 I loculi progettati all'interno della cappella devono risultare a perfetta tenuta e conformi alle prescrizioni stabilite dal D.P.R. 285/1990.
- 7 Il Permesso di Costruire è rilasciato previo dall'Ufficio Tecnico comunale, che dovrà valutare anche:
 - a La corrispondenza alle normative sulle caratteristiche dei loculi;
 - b L'accessibilità dei feretri nella cappella;
 - c La funzionalità degli spazi interni ai fini della movimentazione dei feretri, affinché le operazioni del personale cimiteriale avvengano nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori;
 - d La corrispondenza tra la superficie risultante dal progetto e quella effettivamente occupata.
- 8 L'Ufficio Tecnico, una volta ultimata l'opera, verifica che quanto realizzato sia conforme al progetto.

Art. 91 - Inizio e Fine lavori

- 1 Il concessionario dell'area cimiteriale deve dare inizio ai lavori di costruzione entro 6 mesi dalla data di rilascio del Permesso di Costruire e ultimarli entro 36 mesi dalla data di inizio lavori. I termini restano invariati anche in caso di presentazione di varianti in corso d'opera.
- 2 Il Comune ha facoltà di concedere proroghe alla validità della concessione fino a 6 mesi oltre la scadenza, applicando una penalità mensile – da corrispondere anticipatamente - pari al 2% della tariffa di concessione.

Art. 92 – Prescrizioni

- 1 L'impresa incaricata della realizzazione della cappella deve recingere a regola d'arte il perimetro assegnato, per evitare eventuali danni a persone o cose.
- 2 È vietato occupare, anche temporaneamente, spazi attigui all'area di costruzione senza il permesso del Sindaco.
- 3 La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 4 Eventuali fasce di rispetto attorno alla costruzione dovranno essere ricavate all'interno dello spazio concesso.
- 5 I materiali in ingresso e le attrezzature devono essere depositati entro l'area perimetrata. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
- 6 Il concessionario è responsabile in solido per gli eventuali danni provocati dall'impresa ai danni del Comune di Sassetta o di terzi - relativamente all'esecuzione delle opere – e dovrà provvedere al loro risarcimento.
- 7 In caso di mancato risarcimento dei danni arrecati, potranno essere sospesi gli ingressi delle salme nella sepoltura.
- 8 Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato non idoneo alla tumulazione dal Responsabile del Servizio cimiteriale, il concessionario ha l'obbligo di adeguarlo entro 6 mesi.
- 9 Per i dettagli relativi ai lavori delle imprese, si rimanda al Titolo XII "Imprese all'interno del cimitero".

Art. 93 - Ammissione alla sepoltura in cappella privata

- 1 Il diritto d'uso delle cappelle di famiglia è riservato al concessionario, al coniuge, agli ascendenti e ai discendenti in linea retta entro il 3° grado, ai collaterali entro il 2° grado e agli affini entro il 1° grado.
- 2 È consentita la tumulazione di salme di persone legate al concessionario da un rapporto di convivenza e ai parenti e agli affini di grado diverso da quello indicato, purché risultino espressamente menzionate nell'atto di concessione.
- 3 Per le sepolture concesse a enti o associazioni, il diritto d'uso è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e nell'atto di concessione.
- 4 Se al concessionario originario è subentrato un altro soggetto, i parenti e gli affini per i quali è ammessa la sepoltura rimangono quelli relativi al primo concessionario o, comunque, quelli riportati nell'originario atto di concessione. Il concessionario subentrante non può pertanto chiedere la riduzione delle salme per recuperare loculi da usare per nuove sepolture.

Art. 94 - Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri nella cappella privata

- 1 Le operazioni di ingresso o movimento di salme (o resti o ceneri) nella cappella privata devono essere autorizzate dal Sindaco, con l'applicazione delle relative tariffe.
- 2 Le operazioni di cui sopra vengono eseguite dal personale cimiteriale.

Art. 95 - Manutenzione della cappella privata

- 1 La manutenzione della cappella di famiglia (costruita da privati o di proprietà del Comune o data in concessione) spetta al concessionario. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.
- 2 Il concessionario è tenuto a provvedere all'esecuzione dei lavori richiesti dal Comune per consolidare la struttura e la tenuta delle opere e per il restauro.
- 3 In caso di contitolarità della concessione, gli obblighi di cui al presente articolo sono solidali.
- 4 L'esecuzione della manutenzione non dà luogo alla nascita di alcun diritto sulla concessione della sepoltura o qualsiasi altra rivalsa nei confronti del Comune.

TITOLO XII - IMPRESE ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 96 - Imprese nel cimitero

- 1 Nel cimitero comunale, l'attività di impresa si svolge con riguardo verso il carattere demaniale e verso la particolarità del luogo e secondo quanto disposto dalle leggi afferenti l'oggetto di attività, dalle normative comunali e dal presente Regolamento.
- 2 Le imprese agiscono nel rispetto dei principi di trasparenza e libertà di concorrenza sul mercato.
- 3 Le imprese incaricate dal Comune o dai privati rispondono degli eventuali danni arrecati a persone o a cose in relazione alla propria attività all'interno del cimitero.
- 4 Le imprese che operano per conto di privati devono certificare:
 - a La propria capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;
 - b L'assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a proprio carico;
 - c Il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
 - d Il rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza dei prezzi;
 - e L'avvenuta assicurazione di un contratto assicurativo R.C. in corso di validità.
- 3 Le imprese sono altresì tenute a comunicare ogni eventuale variazione di quanto certificato.

Art. 97 - Disciplina delle attività delle imprese nel cimitero

- 1 Laddove fosse vietato, all'interno del cimitero, l'accesso con automezzi, l'impresa è tenuta a dotarsi di appositi carrelli a norma, secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.
- 2 Gli orari di lavoro delle imprese devono attenersi all'orario di apertura del cimitero – fatte salve eventuali deroghe rilasciate dal Sindaco -.
- 3 L'esecuzione di lavori e l'introduzione di materiale da parte delle imprese (fatti salvi motivi di igiene e pubblica sicurezza) non sono ammesse:
 - a nei giorni festivi;
 - b dal 28 ottobre al 4 novembre;
 - c dal 23 al 26 dicembre.
- 4 Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature e arredi in dotazione al cimitero.
- 5 È vietato alle imprese che lavorano per conto di privati svolgere attività di accaparramento di lavori o servizi – e di agire, comunque, in modo scorretto -.
- 6 Le imprese che causino danni a beni di proprietà del Comune o di privati sono tenute a darne tempestiva comunicazione al Sindaco.

Art. 98 - Prescrizioni specifiche per le imprese del settore lapideo

- 1 Le imprese del settore lapideo, prima di procedere alla realizzazione di epigrafi e lapidi, devono presentare un progetto del lavoro al Comune di Sassetta, che dovrà rilasciare l'autorizzazione. Il progetto deve contenere l'indicazione della posizione della sepoltura, la

tipologia del materiale da usare, le dimensioni e tutti i dettagli finalizzati a ottenere l'autorizzazione.

- 2 I titolari e il personale delle imprese non possono trattenersi nei locali di servizio e negli uffici se non per il tempo strettamente necessario al disbrigo delle pratiche.
- 3 Inoltre, è vietato ai titolari e al personale delle imprese:
 - a Trattenersi senza motivo dentro o in prossimità delle stanze mortuarie o lasciare parcheggiati i mezzi nelle sue immediate vicinanze, usandoli a scopo promozionale;
 - b Prendere contatti con i dolenti proponendosi per la realizzazione di tombe ed epigrafi;
 - c Trattenersi nel campo di inumazione in uso oltre il tempo strettamente necessario al lavoro di montaggio delle tombe a loro affidato;
 - d Trattenersi nei blocchi dei colombari oltre il tempo strettamente necessario al prelievo dei marmi sui quali devono inserire le epigrafi e all'installazione degli stessi;
 - e Avvalersi del personale cimiteriale per l'esecuzione del lavoro a loro affidato o per consigliare ai visitatori il nome della propria ditta.

TITOLO XIII - LAPIDI, EPIGRAFI, ORNAMENTI MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 99 - Lapidi nei campi di inumazione

- 1 La tariffa praticata dalle imprese per il trasporto funebre di una salma destinata al campo di inumazione comprende anche la fornitura di un cippo o di una croce in legno – in grado di resistere agli agenti atmosferici –, della targhetta riportante i dati anagrafici del defunto e della sua applicazione. Il cippo o la croce vengono collocati sulla sepoltura dal personale cimiteriale al momento dell'inumazione.
- 2 È consentita la collocazione di semplici contorni di fossa, nel rispetto delle misure stabilite dal Sindaco.
- 3 Le lapidi e i contorni fossa possono essere collocati dopo almeno 6 mesi dall'inumazione, per permettere al terreno di assestarsi.
- 4 Il Sindaco, al fine di salvaguardare il decoro estetico architettonico dei campi di inumazione, predispone un apposito Disciplinare che stabilisca un numero limitato di modelli e materiali in modo da assicurare un'ordinata omogeneità alla tipologia dei manufatti lapidei.
- 5 Le imprese del settore lapideo che sottoscrivono il disciplinare non sono obbligate a presentare preventivamente (per l'approvazione da parte del Comune) i progetti per i manufatti da realizzare. A tal fine dovranno semplicemente presentare una dichiarazione di conformità del manufatto al Disciplinare.
- 6 In caso di inadempienza a quanto prescritto dal Disciplinare, il Responsabile del Servizio provvede d'ufficio alla rimozione dei manufatti non conformi e le spese, a carico degli inadempienti, vengono recuperate coattivamente a norma di legge. Alle imprese responsabili vengono comminate le sanzioni previste nel Disciplinare.

Art. 100 – Epigrafi

- 1 Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto, come segue:
 - a Nome e cognome
 - b Data di nascita
 - c Data di morte
- 2 I nomi e i cognomi devono essere indicati per intero, così come risultanti dagli atti di Stato Civile, ma è consentita altresì l'indicazione – in seconda linea – di nomignoli, nomi d'arte, soprannomi, epiteti e appellativi.
- 3 È consentita anche l'aggiunta di epitaffi, frasi commemorative o di cordoglio ed espressioni brevi. Non sono consentite espressioni lesive della dignità del defunto.
- 4 Simboli ed emblemi sono consentiti solo se si addicono alla sacralità del luogo.
- 5 Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana. Per le sepolture di stranieri è consentita l'epigrafe in altra lingua, purché vi sia la traduzione in italiano – anche con caratteri di minor corpo, ma comunque leggibili –.
- 6 Le iscrizioni devono essere realizzate mediante incisione sul marmo oppure applicando le lettere in bronzo o in acciaio inalterabile.

- 7 Le epigrafi contenenti espressioni diverse da quelle consentite o con errori di scrittura saranno rimosse dal personale del cimitero.
- 8 È consentita l'applicazione di fotografie, purché realizzate in modo da garantirne la permanenza nel tempo.
- 9 È vietato apporre sulle lapidi scritte pubblicitarie, ivi compresa la denominazione o la ragione sociale della ditta che ha eseguito il lavoro.
- 10 Le epigrafi (per fornetti, loculi e ossari) devono essere collocate entro 3 mesi dalla data di tumulazione.

Art. 101 – Ornamenti

- 1 Le famiglie possono provvedere personalmente all'ornamento delle sepolture dei propri defunti con fiori e quant'altro sia diretto a onorarne la memoria.
- 2 A parte i fiori, sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego di barattoli, bottiglie di vetro o di plastica e altri contenitori di recupero come portafiori.
- 3 Gli ornamenti che possono risultare pericolosi o indecorosi saranno rimossi dal personale del cimitero e collocati in un apposito magazzino, dove rimarranno, per 3 mesi, a disposizione degli interessati.
- 4 È vietato collocare sui pavimenti dei corridoi dei colombari oggetti o altri materiali che possono costituire ostacolo per i passanti (es. cassette, vasi, sedie, panchetti, candelabri, ecc.). Il personale del cimitero provvederà alla rimozione di tali oggetti, declinando qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni o danni derivanti dalla presenza non autorizzata di tali oggetti.
- 5 È consentito ai familiari deporre sulle sepolture fiori recisi oppure coltivare piantine ornamentali di dimensioni contenute all'interno dei contorni di fossa – purché non fuoriescano dal perimetro di sepoltura o non coprano, anche parzialmente, l'epigrafe -. Qualora le piantine fuoriuscissero dal perimetro o superassero il metro di altezza, si dovrà provvedere a un'adeguata potatura di contenimento.
- 6 I fiori freschi devono essere rimossi da chi li ha collocati, appena avvizziscono, e le piante, appena seccate.
- 7 È consentita la collocazione di piccola ghiaia ornamentale, nelle sepolture per inumazione, purché non fuoriesca dal perimetro dei contorni di fossa.
- 8 È vietato ricoprire le superfici delle sepolture per inumazione con cemento o altro materiale impermeabilizzante.

Art. 102 - Manutenzione delle sepolture

- 1 La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture (riparazione o sostituzione di cippi, lapidi, lastre di copertura, contorni fossa, epigrafi, ornamenti, ecc.) spetta al concessionario.
- 2 Gli interventi di manutenzione di cui sopra possono essere affidati – dai familiari – solo a ditte del settore già autorizzate dal Sindaco a lavorare nel cimitero.
- 3 Il Comune provvede alla pulizia delle aree comuni, dei vialetti, dei passaggi dei campi e tra i colombari, alla potatura del verde e dell'erba e al riporto di terra qualora si verificano avvallamenti nelle sepolture.

- 4 In caso di incidenti causati dallo spargimento di ghiaia ornamentale al di fuori dei contorni fossa – ivi compresi gli incidenti in occasione di falciatura dell'erba – i familiari saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni arrecati a persone o cose.

TITOLO XIV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 103 - Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento

- 1 Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo per quanto lo stesso Regolamento disponga diversamente.
- 2 Il presente Regolamento abroga il precedente “Regolamento Comunale per i Servizi Funebri e del Cimitero”.
- 3 È da intendersi abrogato ogni altro atto emanato dal Comune di Sassetta per le parti non compatibili col presente Regolamento.
- 4 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.P.R. 285/1990 e ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia.

Art. 104 – Sanzioni

- 1 Fatti salvi i casi in cui il Comune di Sassetta disporrà d’ufficio il deferimento all’Autorità Giudiziaria o all’Autorità di Pubblica Sicurezza, le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono soggette a sanzione pecuniaria con le modalità di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000 (purché non si tratti di violazioni anche alle disposizioni del D.P.R. 285/1990 “Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria”, che sono punite ai sensi dell’art. 107 del medesimo).
- 2 La dispersione delle ceneri non autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con una multa da € 2.582,28 a € 12.911,42, così come stabilito dall’art. 2 della Legge 130/2001.
- 3 Per le infrazioni al presente Regolamento commesse dalle ditte o da loro incaricati, oltre all’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, il Responsabile del Servizio – previo contraddittorio con le imprese stesse – può sospendere l’ingresso nel cimitero per un periodo variabile da 5 giorni a 3 mesi, secondo la gravità delle infrazioni.